

Compensazione del credito IVA trasferito con la cessione di ramo d'azienda: onere della prova sull'esistenza del credito e contenuto del contraddittorio preventivo

Quando l'Amministrazione contesta l'esistenza stessa del credito IVA trasferito con la cessione di ramo d'azienda, non opera il principio di non contestazione e l'onere di dimostrarne la spettanza grava sul cessionario che lo utilizza in compensazione; l'omesso contraddittorio nei controlli a tavolino rileva solo se il contribuente indica le ragioni concrete che avrebbe fatto valere.

PROVVEDIMENTO	Cass. civ., sez. trib., ordinanza 22 luglio 2026, n. 23878
DECISIONE	Rigetto del ricorso della società contribuente · esito favorevole all'ufficio
OGGETTO	Atto di recupero · credito IVA compensato dalla cessionaria di rami d'azienda

1. MASSIMA

In tema di compensazione del credito IVA da parte della cessionaria di rami d'azienda, qualora l'Amministrazione contesti l'an debeat, ossia l'esistenza stessa del credito, non può invocarsi il principio di non contestazione in relazione ai fatti che costituiscono il fondamento della pretesa erariale: l'onere di dimostrare l'esistenza del credito grava su chi ne invoca la legittimità della compensazione, tanto più in operazioni economicamente complesse.

La mancata notifica di avvisi di accertamento alle società cedenti al momento della notifica dell'atto di recupero alla cessionaria non esonera l'Amministrazione dall'esplicitare la pretesa, purché questa risulti chiara e il contribuente sia posto in condizione di difendersi. Nei controlli a tavolino il contraddittorio preventivo è dovuto anche in forza del diritto eurounitario, ma il contribuente deve dimostrare quali fatti concreti avrebbe potuto far valere per ridurre o elidere la ripresa.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Articoli 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; articoli 10 e 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212; articoli 112 e 345 del codice di procedura civile; articolo 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; articolo 24 della Costituzione.

3. FATTO E SVOLGIMENTO PROCESSUALE

La società cessionaria di due rami d'azienda utilizzava in compensazione il credito IVA maturato in capo alle cedenti. L'Ufficio recuperava l'importo, ritenendo il credito inesistente perché non spettante alle società originarie, come accertato in successivi avvisi divenuti definitivi.

I giudici di merito confermavano la pretesa. La contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato su più motivi, fra i quali l'ultrapetizione della sentenza d'appello, il difetto di motivazione dell'atto e la violazione del contraddittorio preventivo.

4. MOTIVI DI RICORSO

Con il primo motivo la società deduceva la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato; con il secondo, la violazione del divieto di domande nuove in appello.

Con il terzo motivo censurava la motivazione dell'atto di recupero, fondato su accertamenti notificati alle cedenti solo successivamente; con il quarto deduceva la violazione del diritto al contraddittorio

preventivo nei controlli a tavolino.

5. DECISIONE

La Corte rigetta tutti i motivi. Sull'ultrapetizione ricorda che il vizio investe il potere-dovere del giudice di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica i fatti oggetto di contestazione e ricorre solo quando siano alterati gli elementi obiettivi dell'azione, non quando il giudice qualifichi diversamente la fattispecie nei limiti del petitum e della causa petendi.

Sul piano probatorio la Corte esclude l'operatività del principio di non contestazione: se l'Ufficio nega l'esistenza del credito, quella negazione investe il fondamento stesso della pretesa e l'onere dimostrativo torna a gravare su chi invoca la compensazione. Nelle operazioni di trasferimento d'azienda, dove il credito nasce presso un soggetto e viene utilizzato da un altro, la prova riguarda l'intera catena.

Quanto alla motivazione, la successiva notifica degli accertamenti alle cedenti non è di per sé causa di invalidità, purché l'atto renda intelligibile la pretesa. Sul contraddittorio, infine, la Corte conferma l'obbligo nei controlli a tavolino ma ribadisce la regola della prova di resistenza: l'omissione rileva solo se il contribuente indica gli elementi concreti che avrebbe opposto.

6. QUADRO NORMATIVO

Il credito IVA maturato dal cedente può essere trasferito al cessionario nell'ambito della cessione d'azienda, con le formalità e nei limiti previsti dalla disciplina IVA; il trasferimento non muta però la posizione sostanziale del credito, che resta soggetto alle contestazioni esperibili nei confronti del titolare originario.

Sul contraddittorio, la disciplina applicabile ai fatti anteriori alla riforma dello Statuto attuata nel 2023 distingue fra accessi, ispezioni e verifiche, per i quali l'articolo 12, comma 7, prevedeva il termine dilatorio, e controlli condotti in ufficio, per i quali l'obbligo era affermato in via interpretativa per i tributi armonizzati, con la prova di resistenza elaborata dalla giurisprudenza eurounitaria e interna.

La distinzione è oggi superata dall'articolo 6-bis dello Statuto, che generalizza l'obbligo del contraddittorio preventivo; per le annualità anteriori, tuttavia, la regola applicata nella specie continua a governare il contenzioso pendente.

7. ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE

Sull'inapplicabilità del principio di non contestazione ai fatti costitutivi della pretesa erariale l'indirizzo è consolidato, così come quello che pone a carico di chi utilizza un credito in compensazione la dimostrazione della sua esistenza.

Sulla prova di resistenza in materia di contraddittorio l'orientamento è parimenti fermo per le annualità anteriori alla riforma, e le decisioni favorevoli al contribuente riguardano fattispecie nelle quali erano state indicate difese specifiche e non meramente allegata la violazione. Su tale profilo si decide la maggior parte delle censure procedurali.

Pubblicato il 15 settembre 2026 · Redazione MassimarIA

Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.